

Isybank ha predisposto un processo che accompagna gli eredi nei passaggi che la legge prevede in caso di successioni. Nel presente documento vengono rappresentate in sintesi le principali attività che competono in generale agli eredi, con particolare riferimento a quelle da svolgere nei confronti della banca in quanto finalizzate allo sblocco del patrimonio del defunto.

COSA DEVE FARE L'EREDE/AVENTE DIRITTO IN CASO DI SUCCESSIONE

- 1) Contattare Isybank al numero **800.303.303** per prenotare un appuntamento presso una Filiale Intesa Sanpaolo per l'apertura della pratica di successione.
- 2) Presentare in Filiale i seguenti documenti per le richieste di informazioni sulle attività bancarie in successione:

A - I documenti necessari per il censimento del soggetto Richiedente l'apertura della pratica ([vedi Tabella 1](#))

B - Certificato di morte. Nelle successioni testamentarie, il verbale di pubblicazione o di attivazione del testamento reca, di norma, in allegato il certificato di morte.

C - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consiste in una dichiarazione resa dall'erede interessato con sottoscrizione autenticata, soggetta a imposta di bollo tempo per tempo vigente, da Notaio o da Cancelliere o da Segretario comunale o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco, attestante i soggetti aventi diritto alla successione, l'esistenza di eventuali testamenti ed altri fatti rilevanti inerenti i diritti successori. È possibile richiedere in Filiale uno schema-tipo di dichiarazione sostitutiva. L'erede può fornire, se già redatto, direttamente l'**Atto Notorio** (attestazione di notorietà resa avanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale).

Si evidenzia che unicamente nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi è stata introdotta per legge la regola dell'utilizzo di autocertificazioni, prive di autentica di firma; ciò non vale per la Banca che, nella sua qualità di operatore privato, ha necessità di acquisire certificati e dichiarazioni di notorietà rese avanti a pubblici ufficiali, dovendo procedere ad una quanto più possibile rigorosa identificazione degli aventi diritto, cui consegnare le disponibilità economiche depositate dai propri clienti.

D - Nel caso di esistenza di testamento: copia conforme del verbale di pubblicazione o attivazione di testamento.

- 3) Presentare la denuncia di successione o esonero

Dopo aver ottenuto le informazioni richieste, è necessario presentare **la dichiarazione di successione (Mod. 4)** accompagnata dall'Attestazione di avvenuta presentazione alla Agenzia delle Entrate competente per territorio (la competenza è legata all'ultima residenza del defunto) con relativo codice GLIFO in corso di validità (in caso di invio telematico), oppure copia dell'Attestazione di presentazione con firma autografa di un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

Tale denuncia deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro un anno dal decesso.

Non vi è obbligo di dichiarazione di successione, ma è possibile optare per quella di **esonero**, se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore ad euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari: in tal caso sarà richiesta la sottoscrizione, presso la Filiale Intesa Sanpaolo, di apposita dichiarazione di esonero, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Non vi è obbligo di dichiarazione di successione né di dichiarazione di esonero con riferimento alle attività esenti o escluse da

imposta (cfr. pag. succ.). L'obbligo di dichiarazione (di successione o di esonero) sussiste invece nei casi in cui l'imposta non è dovuta (ad es. per mancato superamento delle franchigie).

La Dichiarazione di Successione può essere redatta direttamente dagli eredi accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate oppure può essere conferito incarico alla compilazione a professionisti, quali notai ecc. o ai CAF.

4) Recarsi in filiale per la sottoscrizione della quietanza per lo svincolo del patrimonio

Per consentire alla Banca di procedere con lo svincolo delle attività in successione è necessario che tutti gli eredi si rechino presso una Filiale Intesa Sanpaolo (anche diversa da quella in cui è stata aperta la pratica) per il loro censimento anagrafico, previo appuntamento preso contattando Isybank al numero 800.303.303

Per i **casi particolari** (eredi che rinunciano all'eredità, presenza di procuratore, erede minore di età, sottoposto a tutela o altra misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di capacità di agire, presenza di esecutori testamentari, curatori di eredità giacenti) occorre presentare alla Filiale Intesa Sanpaolo l'ulteriore ed eventuale documentazione aggiuntiva prevista per queste particolari casistiche ([vedi Tabella 2](#))

- 1) Per le **successioni legittime** senza limiti di importo e per le **successioni testamentarie di valore complessivo sino ad euro 100.000** non è necessario aggiungere (salvo i casi particolari indicati di seguito) altra documentazione oltre quella consegnata per la richiesta di informazioni. Nel caso di successioni che presentino complessità, la Filiale ha comunque facoltà di richiedere a sua discrezione l'atto notorio.
- 2) Per le successioni testamentarie riguardanti attività in essere presso la Banca di valore superiore a **100.000 euro** è **necessario presentare l'Atto notorio** (attestazione di notorietà resa avanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale da due deponenti estranei alla successione). Non è quindi sufficiente l'eventuale **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consegnata in fase di richiesta di informazioni**.

In entrambi i casi è necessario fornire copia conforme della dichiarazione di successione (Mod 4) oppure copia del certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento di imposta (Mod. 240) entrambe rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, recante il dettaglio dei beni e dei valori dichiarati, oppure dichiarazione di esonero, se ne ricorrono i presupposti.

Le attività successorie vengono svincolate dalla Banca a fronte di sottoscrizione della quietanza da parte di tutti gli eredi

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Le indicazioni contenute in questa sezione **costituiscono mere informazioni di massima** che intendono fornire un aiuto/orientamento al Cliente negli adempimenti amministrativi che **esulano dalle attività bancarie**. È quindi sempre necessario che **il Cliente si rivolga direttamente all'Ente/Società di riferimento della specifica attività** (Comune, Agenzia delle Entrate, Ente previdenziale ecc.).

In ogni caso la Banca non assume responsabilità per eventuali indicazioni incomplete, non corrette o non aggiornate.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dal decesso presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio (l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o se questa era all'estero, o non è nota, l'Agenzia delle Entrate di Roma).

È consentito presentare la dichiarazione di esonero in luogo di quella di successione in presenza di tutte e tre le seguenti condizioni:

1. l'eredità è devoluta (per legge o testamento) al coniuge e/o a parenti in linea retta del defunto
2. l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000,00
3. l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la dichiarazione di successione (o quella di esonero) può essere presentata oltre che da ognuno degli eredi singolarmente, anche dai legatari, dai rappresentanti legali degli eredi e/o dei legatari, da chiunque sia immesso nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, dagli amministratori dell'eredità, dai curatori dell'eredità giacente e dagli esecutori testamentari. Il Modello di dichiarazione può essere sottoscritto anche da uno solo degli eredi e può essere inviato all'Agenzia delle Entrate competente anche per raccomandata. È possibile, inoltre, compilare il modello di dichiarazione di successione riportando solo i saldi detenuti dalla banca, con la sottoscrizione anche da parte di uno solo degli eredi, al fine di ottenere l'immediata disponibilità delle attività depositate in banca, potendo presentare successivamente una dichiarazione integrativa o sostitutiva qualora emergessero altri cespiti da dichiarare.

A chi rivolgersi? Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Riferimenti normativi

L'art. 2, commi da 47 a 54, del citato D.L. n. 262/2006, così come modificato in sede di conversione dalla L. n. 286/2006, ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), che la legge n. 383/2001 aveva soppresso con decorrenza dal 25.10.2001.

L'imposta sulle successioni si applica alle "successioni apertesi prima del 25 ottobre 2001 e a quelle apertesi dal 3.10.2006" (rammentiamo che anche ai fini fiscali opera il principio di cui all'art. 456 c.c., secondo cui "la successione si apre al momento della morte").

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote:

beneficiari	eventuale franchigia per ciascun beneficiario (Euro)	aliquota
coniuge e parenti in linea retta	1.000.000,00	4%
coniuge e parenti in linea retta portatori di handicap grave ex L. n. 104/1992	1.500.000,00	4%
fratelli e sorelle	100.000,00	6%
fratelli e sorelle portatori di handicap grave ex L. n. 104/1992	1.500.000,00	6%
altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado	nessuna franchigia	6%
altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado portatori di handicap grave ex L. n. 104/1992	1.500.000,00	6%
altri soggetti	nessuna franchigia	8%
altri soggetti portatori di handicap grave ex L. n. 104/1992	1.500.000,00	8%

La franchigia è attribuita, ove prevista, a ciascun erede. Ne consegue che nel caso di eredità devoluta, per esempio, al coniuge e a due figli (nessuno portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. n. 104/1992), il valore complessivo esente è pari ad euro 3 mln. ed è tassata, con aliquota del 4%, solo l'eventuale eccedenza relativa a ciascuna quota.

Per quanto di specifico interesse, non sono soggetti all'imposta:

- le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (è il caso, ad esempio, delle polizze sulla vita),
- i titoli del debito pubblico, compresi BOT e CCT, e gli altri titoli di Stato italiani, garantiti dallo Stato o equiparati (ad es. titoli BEI, BIRS, CECA, EURATOM ecc.). Secondo quanto a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze, sono esclusi dall'imposta anche i contratti di pronti contro termine stipulati dal defunto (in qualità di acquirente a pronti) su titoli del debito pubblico, titoli di Stato italiani, garantiti o equiparati.

Non sono altresì soggetti all'imposta i trasferimenti a favore:

- dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
- di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, compresi quelli aventi fini di culto,
- di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli di cui al precedente alinea, disposti per le finalità di cui all'alinea medesimo,
- di ONLUS,
- di movimenti e partiti politici.

Tutte le suddette fattispecie, in quanto escluse dall'imposta, non sono fiscalmente rilevanti, nel senso che non devono in alcun modo essere prese in considerazione e dunque dichiarate nella dichiarazione di successione, neanche ai fini del computo della franchigia e del limite posto per la presentazione della dichiarazione di esonero.

POLIZZE SULLA VITA

Le somme da liquidarsi da parte di Compagnie di Assicurazione a fronte di contratti di assicurazione sulla vita non rientrano nell'asse ereditario (e ciò anche se la designazione di polizza è a favore degli "eredi testamentari o legittimi"). Tali somme non sono quindi soggette ad imposta di successione e di esse non viene fatta menzione nella dichiarazione di consistenze bancarie per successione rilasciata dalla Banca agli eredi. Si evidenzia che ai diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si applica il **nuovo termine di prescrizione di dieci anni** (Decreto legge n. 179 emanato il 18 ottobre 2012) che decorre dal decesso dell'assicurato, dopodiché il beneficiario perde il diritto alla liquidazione della prestazione assicurata. Le Compagnie di Assicurazione devono per legge devolvere gli importi che non sono reclamati entro il detto termine di prescrizione ad uno speciale Fondo, alimentato dai rapporti bancari cd. dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.1, comma 345 quater, l. 266/2005).

SPESE MEDICHE

Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l'onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto.

Non sono consentiti addebiti per spese mediche sui conti del defunto prima dello svincolo agli aventi causa.

SPESE FUNEBRI

Le spese sostenute per il funerale della persona defunta sono in parte detraibili (onoranze e trasporto funebri, oneri cimiteriali per concessione, sepoltura, incisioni...). Ha diritto alla detrazione colui che ha sostenuto i costi, purché il pagamento sia avvenuto nell'anno di dichiarazione e avvenga con "sistemi di pagamento tracciabili". Il limite della detrazione è pari ad un importo massimo di € 1.549,37 per ciascun decesso e varia al variare del reddito. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti, ognuno di essi potrà detrarre in proporzione la percentuale dei € 1.549,37. Nella documentazione delle spese sostenute deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto che ha sostenuto la spesa. Non sono consentiti addebiti per spese funerarie sui conti del defunto prima di acquisire la dichiarazione di successione o, ricorrendone i presupposti, di esonero.

LAVORO E IMPIEGO

Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio. In caso di decesso di un

lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso, ecc ...). Il diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di morte.

A chi rivolgersi? Il datore di lavoro e l'ufficio del lavoro.

PENSIONE

È necessario contattare l'ente pensionistico di riferimento.

In caso di decesso di un titolare di pensione INPS occorre:

- comunicare l'evento alla Sede INPS tramite autocertificazione e restituire il libretto di pensione
- presentare domanda di pensione di reversibilità nel caso in cui gli eredi siano familiari aventi diritto e se la pensione della persona deceduta è reversibile
- presentare domanda di rate maturate e non riscosse (es. rateo di 13°) negli altri casi.

A chi rivolgersi? INPS (www.inps.it) o altro ente pensionistico

RENDITA INAIL

La rendita è un assegno che compete agli eredi se il decesso è derivato da infortunio sul lavoro, da infortunio in itinere o da malattia professionale. L'assegno funerario è liquidabile dall'Inail a tutti coloro che dimostrano di aver sostenuto le spese funebri, anche se non c'è diritto alla rendita. Occorre presentare la domanda non oltre 3 anni dal decesso oppure entro 90 giorni dalla comunicazione Inail che informa i familiari sul possibile diritto alla rendita.

A chi rivolgersi? Inail (www.inail.it)

VARIAZIONE IMU E TASSA SUI RIFIUTI

La variazione IMU non deve essere presentata per gli immobili inclusi in denunce di successione. Rimane l'obbligo della dichiarazione IMU nei casi in cui non è prevista la denuncia di successione. Dal giorno di apertura della successione i pagamenti dell'IMU verranno effettuati con modalità differenziate a seconda che si tratti di coniuge erede, con diritto abitativo, o dei familiari eredi.

A chi rivolgersi? Ufficio Tributi

VARIAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Gli eredi che accettano un veicolo in eredità, devono provvedere a trascrivere l'accettazione di eredità e ad aggiornare la carta di circolazione. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell'eredità. La registrazione è soggetta al pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione che varia a seconda del veicolo e della provincia di residenza.

A chi rivolgersi? Pubblico Registro Automobilistico – PRA (www.aci.it)

UTENZE

Non sono previsti termini temporali perentori per il subentro nell'intestazione di bollette, tasse e contratti legati agli immobili, ma si consiglia di provvedervi in tempi brevi. Sia in caso di accollo che in caso di disdetta del contratto, contattare il Fornitore tramite numero verde del Servizio Clienti (indicato nelle bollette), Sportello o negozio, mail di supporto e sito internet, trasmettendo le informazioni richieste.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Edifici di proprietà privata. In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso, salvo pattuizioni particolari contenute nel contratto di locazione.

Edifici di proprietà pubblica. In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del

decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi percepiti dalla persona deceduta deve essere presentata da uno degli eredi, con il modello unico persone fisiche.

A chi rivolgersi? Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

ALTRE FORMALITÀ

Destinazione dei documenti del defunto

Patente: spedire alla Motorizzazione Civile

Passaporto e porto d'armi: riconsegnare alla Questura

Carta di identità: riconsegnare al Comune

Tabella 1 - I documenti necessari per il censimento del soggetto Richiedente per l'apertura della pratica

QUALIFICA SOGGETTO RICHIEDENTE	MODULO/DOCUMENTO
EREDE/ LEGATARIO PERSONA FISICA	COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA'
	COPIA DEL PROPRIO CODICE FISCALE
EREDE/ LEGATARIO PERSONA GIURIDICA	DOCUMENTO/VISURA CAMERALE ATTESTANTE I POTERI DI FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
	COPIA DEL CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
TUTORE/TUTORE DI MINORE/ AMM.RE DI SOSTEGNO	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL TUTORE, AMM.RE DI SOSTEGNO
	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTATO
	DECRETO DEL GIUDICE DI NOMINA ALL'INCARICO
	VERBALE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
PROCURATORE/ PROFESSIONISTA	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE
	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTATO
	ATTO DI PROCURA/PROVA DEL MANDATO
ESECUTORE TESTAMENTARIO	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE
	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTATO
	CERTIFICATO CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
AUTORITA' GIUDIZIARIA	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE, SOLO SE IL TRIBUNALE HA INCARICATO UNA PERSONA FISICA
	PROVVEDIMENTO DA PARTE DI AUTORITA' GIUDIZIARIA
CURATORE EREDITA' GIACENTE	COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE
	DECRETO DEL TRIBUNALE DELLA NOMINA A CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE
	VERBALE DI GIURAMENTO
NOTAIO	LETTERA DI RICHIESTA DI INFORMAZIONE NOTARILE

Tabella 2 - I documenti aggiuntivi necessari per lo svincolo delle attività di casistiche particolari

QUALIFICA SOGGETTO RICHIEDENTE	MODULO/DOCUMENTO	DOVE REPERIRLO	QUANDO INVIARLO	NOTE
EREDE CHE RINUNCIA ALL'EREDITA'	ATTO PUBBLICO DI RINUNCIA ALL'EREDITA'	NOTAIO o CANCELLIERE DEL TRIBUNALE	SEMPRE	Se il rinunciante è discendente/fratello/sorella del defunto occorrerà accertare che non abbia discendenti che potrebbero succedere in suo luogo per diritto di rappresentazione. L'assenza di tali soggetti dovrà risultare nell'atto stesso o nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
PROCURATORE	PROCURA SPECIALE SOTTO FORMA DI PROCURA NOTARILE O CONFERITA CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLA FIRMA DA NOTAIO (o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato) O PROCURA GENERALE	NOTAIO/PUBBLICO UFFICIALE	SEMPRE	Tale documento dovrà prevedere il potere del procuratore di riscuotere e/o incassare e/o disporre dei beni di spettanza dell'erede, eseguendo tutte le formalità necessarie, compreso il rilascio della relativa quietanza e, in caso di pluralità di eredi, il potere di effettuare divisioni ereditarie. Nel caso in cui il procuratore sia anche erede, occorre l'autorizzazione del dante procura ad agire anche in conflitto di interessi e a contrarre con se stesso (artt. 1394 e 1395 c.c.)
LEGALE RAPPRESENTANTE/CURATORE/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE (che disponga in merito al ritiro e al reimpiego delle quote di spettanza)	GIUDICE	In caso di presenza di eredi minori ed emancipati, interdetti o inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno	In corso di validità